

J.E.g

IMMEDIATA ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione viene affissa il 19 APR. 2004 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 157 del 16 APR. 2004

Oggetto: Corte di Appello di Napoli – Appello sentenza Tribunale BN n.354/04 – Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemilatre ^{quattro} il giorno sedici del mese di aprile presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

- | | | |
|-------------------------------|-------------------|----------------|
| 1) On.le Carmine NARDONE | - Presidente | <u>ASSENTE</u> |
| 2) rag. Giovanni MASTROCINQUE | - Vice Presidente | <u>ASSENTE</u> |
| 3) rag. Alfonso CIERVO | - Assessore | <u>ASSENTE</u> |
| 4) ing. Pompilio FORGIONE | - Assessore | <u>ASSENTE</u> |
| 5) Dott. Pasquale GRIMALDI | - Assessore | <u>ASSENTE</u> |
| 6) Dott. Giorgio Carlo NISTA | - Assessore | <u>ASSENTE</u> |
| 7) Dr. Carlo PETRIELLA | - Assessore | <u>ASSENTE</u> |
| 8) Dr. Rosario SPATAFORA | - Assessore | <u>ASSENTE</u> |
| 9) geom. Carmine VALENTINO | - Assessore | <u>ASSENTE</u> |

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA
L'ASSESSORE PROPONENTE [Signature]

LA GIUNTA

Premesso che con sentenza n.354/04 Tribunale di Benevento notificata il 9.3.04 la Provincia di Benevento veniva condannata al pagamento di somme a titolo di risarcimento danni in favore dell'attore;

Con determina n.159/1/2004 si procedeva alla proposizione di appello avverso la predetta sentenza;

Rilevato che in virtù di recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del disposto di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espreso richiamo in motivazione

a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia;

Ritenuto per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel contenzioso di cui in premessa promosso con atto di appello avverso la sentenza Tribunale di Benevento n.354/04 e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n. 159/04

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

Il _____

Il Dirigente Settore Avvocatura
(Avv. Vincenzo Catalano)



Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Il _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dr. Sergio Muollo)

LA GIUNTA

Su relazione del Presidente

A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n.159/1/2004 ed autorizzare la costituzione nel giudizio di appello promosso avverso la Sentenza Tribunale di Benevento n.354/04 resa tra Colangelo Giovanni e la Provincia di Benevento;

dare alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Verbale letto, confermato e sottoscritto
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE
(On.le Carmine NARDONE)

N. 184 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO 19 APR. 2004

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dot. Gianclaudio IANNELLA)

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 19 APR. 2004 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgsvo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

li 6 MAG. 2004
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
(F.to Dot. Gianclaudio IANNELLA)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 6 MAG. 2004.

- ◇ Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- ◇ Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- ◇ E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, li 6 MAG. 2004

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dot. Gianclaudio IANNELLA)

Copia per
SETTORE AVVOCATURA
SETTORE _____
SETTORE _____

Revisori dei Conti
Nucleo di Valutazione

i)	<u>2527</u>	prot. n. <u>2924</u>
ii)	<u>21.4.04</u>	prot. n. _____
iii)		prot. n. <u>10</u>
iiii)		prot. n. _____
v)		prot. n. _____

Capigruppo

462
6-5-04

PROVINCIA di BENEVENTO

Settore Servizi ai Cittadini

Servizio Affari Generali

Prot. n. *4221*.....

Benevento, li..... **10 MAG. 2004**

U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO

GIUNTA

AL DIRIGENTE DEL SETTORE
AVVOCATURA PROVINCIALE
SEDE

OGGETTO: DELIBERA DI G.P. N. 157 DEL 16.04.2004 AD OGGETTO: CORTE DI APPELLO DI NAPOLI - APPELLO SENTENZA TRIBUNALE BN N.354/04 - RATIFICA ATTI E AUTORIZZAZIONE A STARE IN GIUDIZIO -

Per quanto di competenza, si trasmette copia estratto della delibera esecutiva, indicata in oggetto -

IL DIRIGENTE
- Dr. ssa *Patrizia* TARANTO -

pm

Avv. FEDERICO FORGIOWE
- SOLOPACA -
SENTENZA CIVILE N. 354/04

SENT. 354/04
R.G. 2716/93
Cron. 606
Rep. 396/04

Repubblica Italiana

In Nome Del Popolo Italiano

Tribunale Ordinario di Benevento -Sezione Stralcio-

C O P I A

Il Giudice Onorario Aggregato dott.ssa Marina Capone ha pronunciato

S E N T E N Z A

nella causa iscritta al n.2716/1993 R.G.A.C., passata in decisione il 6/5/2003, avente ad oggetto: risarcimento danni, vertente

*Argetto:
Risarcimento
danni -*

TRA: **Colangelo Giovanni**, rappresentato e difeso dall' avv. Salvatore Federico Forgiow, nel cui studio è elettivamente domiciliato Solopaca Corso S. Cusani n.350 , come da mandati in atti **Attore**

E:**Amministrazione Provinciale di Benevento**, in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall' avv. Francesco Mancini, nel cui studio è elettivamente domiciliato in Benevento alla Piazza Risorgimento n.13, come da mandato in atti **Convenuta**

C O N C L U S I O N I

Il procuratore delle parti all' udienza del 6/5/2003 hanno concluso per l' accoglimento ed il rigetto della domanda con vittoria di spese processuali, depositando in seguito le comparse conclusionali e le repliche nei termini di cui all' art. 190 c.p.c.

S V O L G I M E N T O D E L P R O C E S S O

L' attore con atto di citazione notificato al convenuta il 3/8/1993 la chiamava in giudizio, dinanzi a questo giudicante, assumendo di essere proprietario di un fondo rustico in Paupisi c.da Petrara di circa tre moggia locali in catasto al fol. 2 e che tale fondo confina con la strada provinciale Solopaca Paupisi di proprietà della convenuta. Assumeva che la convenuta

aveva costruito un ponticello senza poi provvedere alla manutenzione dello stesso, per cui in caso di pioggia finivano nel fondo attoreo sia l'acqua piovana che il fango ed i detriti, che lo invadevano, provenendo dal citato ponticello. L'attore aveva richiesto accertamento tecnico preventivo riguardo ai danni subiti in seguito ai lamentati fatti a suo dire illeciti, per cui domandava di condannare la convenuta al risarcimento dei danni subiti, oltre alla condanna alla refusione delle spese processuali.

Si costituiva la convenuta, che contestava l'avversa domanda perché infondata e ne chiedeva il rigetto. Eccepiva che gli eventuali danni subiti dall'attore erano causati da altre circostanze e non da quelle dedotte, non essendovi nessuna responsabilità della convenuta. Eccepiva che l'afflusso di detriti e fango era dovuta alla mancata regolamentazione delle strade comunali che si immettevano in quella provinciale e tale circostanza era confermata dall'ing. Caputo nel corso dell'accertamento tecnico preventivo eseguito. Eccepiva inoltre che lo stesso attore aveva eseguito uno sbancamento che aveva modificato il canale d'esito delle acque, oggetto della esistente servitù, per cui la convenuta concludeva per il rigetto della domanda con vittoria di spese processuali.

Instaurato regolare contraddittorio si procedeva al deposito di documenti ed all'ulteriore corso del processo con l'espletamento di una CTU.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dalla documentazione versata in atti dalle parti emerge che l'attore è proprietario di un fondo sito nel comune di Paupisi e riportato in catasto al foglio 2 p.lle 42 - 505, che si trova in confine con la strada provinciale Paupisi - Solopaca e ad una distanza di circa 50 metri dalla stessa, come rilevato dal



CTU arch. Massimo Russo. Il fondo dell' attore interessato dagli eventi dannosi dell' anno 1992, risulta coltivato a vigneto per la produzione di vino D.O.C. Aglianico di Solopaca, così come lo era anche all' epoca dei fatti di causa, come rilevato dal CTU ing. Caputo incaricato di redigere la perizia relativa all' accertamento tecnico preventivo acquisito in atti. Dagli accertamenti tecnici eseguiti in loco è emerso che gli eventi dannosi furono causati dalla cattiva manutenzione del tombino n. 11 di proprietà della convenuta amministrazione, la quale non ha effettuato in loco nessun intervento di manutenzione negli ultimi venti anni, per cui il tombino in questione non riusciva a contenere le acque meteoriche che affluivano peraltro anche dalle numerose strade comunali, tanto da causare la tracimazione delle stesse e lo scarico nel fondo dell' attore unitamente a fango e detriti, che ne danneggiavano le colture, impedendo qualsiasi tipo di coltivazione, come chiaramente rilevato dai due CTU che si sono interessati della vicenda. Infine risulta pacifico tra le parti che l' attore fu costretto a realizzare a proprie spese un canale di raccolta e reggimazione delle acque provenienti dalla strada e dal tombino n. 11, in modo da evitare ulteriori danni al suo fondo ed infatti a seguito della realizzazione di tale opera non si sono più verificati eventi dannosi. Il CTU arch. Russo ha infine quantificato i danni subiti dall' attore in euro 4.188,67 tenendo conto sia delle opere predette, realizzate dall' attore, sia del mancato reddito, conseguente all' evento dannoso dell' anno 1992 e sia delle spese per il reimpianto delle viti danneggiate, a cui il giudicante aderisce ritenendo eque le voci di spesa riportate nella perizia predetta del 13/11/2001, che qui si intendono riportate. Da questi fatti il giudicante trae il convincimento che la domanda è fondata e

può essere accolta, essendo stato provato dall' attore ed accertato dai due CTU che gli eventi dannosi dell' anno 1992 furono conseguenza della mancata manutenzione del tombino n. 11 di proprietà dell' ente convenuto, che causò la tracimazione di acqua, detriti e fango, provenienti dalla strada provinciale, che finirono nel fondo dell' attore, non essendovi in loco nessun' altra opera, atta a raccogliere tali materiali. Risulta inoltre irrilevante ai fini del giudizio la circostanza che l' enorme afflusso delle acque sia stato eventualmente causato dall' afflusso di acque provenienti dalle strade comunali, che confluivano in quella provinciale, non essendo il proprietario delle predette altre strade parte in causa di questo processo. Per il principio della soccombenza le spese processuali sostenute dall' attore vanno poste a carico della convenuta, come liquidate in dispositivo. La sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva come per legge. Sulle somme liquidate maturano gli interessi dalla domanda al saldo effettivo, trattandosi di risarcimento del danno, cagionato da fatto illecito.

P. Q. M.

Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Colangelo Giovanni nei confronti di Amministrazione Provinciale di Benevento ed iscritta al n. 2716/1993 R.G.A.C., rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

1) accoglie la domanda e condanna la convenuta amministrazione al pagamento in favore dell' attore della somma di euro 4.188,67 a titolo di risarcimento del danno cagionato, oltre interessi dalla domanda al saldo effettivo.




2) condanna la convenuta alla refusione delle spese processuali in favore dell'attore, che liquida in euro 3.420,00 di cui euro 220,00 per spese, euro 1.400,00 per diritti ed euro 1.800,00 per onorario, oltre rimborso forfettario del 10% ed oltre CPA ed Iva, se dovuti, come per legge con attribuzione all'avv. Salvatore Federico Forgione, anticipatario

3) condanna la convenuta alla refusione in favore dell'attore delle spese sostenute per le due CTU che ammontano ad euro 1.473,14 oltre contributo Cassa ed Iva se dovuti

4) dichiara la sentenza provvisoriamente esecutiva.

Benevento 11 febbraio 2004


Il GOA dott.ssa Marina Capone



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI 19 FEB. 2004

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA

(dr. A. Biancofili)



005062


TRIBUNALE DI BENEVENTO

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE
... tutti gli ufficiali giudiziari che ha stanc
... a esecuzione il
... assistenza
... di concorrenza
... legalmente

Benevento, il 08 MAR. 2004 IL CANCELLIERE

La presente copia è conforme alle copie
esecutive rilasciate in data 08 MAR. 2004

all'avv. Forgiare Federico
08 MAR. 2004



Avv. FRANCESCO MANCINI, nella qualità, P.zza RISSORGIMENTO 13 BENEVENTO.
prope del
Mancini & C. snc

nr 0/3/04
h